

AC 2329

ART. 2

Al comma 1, dopo la lettera m), inserire la seguente:

m-bis) sostituire la rubrica del titolo VII con la seguente: «Disposizioni speciali per le regioni che eleggono un solo senatore, per la regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e per l'elezione del senatore espresso dalla minoranza slovena»;

Conseguentemente:

a) all'articolo 2, sostituire la lettera n) con la seguente:

n) sostituire l'articolo 20 con il seguente:

20. 1. L'elezione uninominale nei collegi delle regioni che eleggono un solo senatore e nei collegi uninominali della regione Trentino-Alto Adige, **nonché l'elezione del senatore riservato alla minoranza slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia in attuazione delle norme della legge 23 febbraio 2001, n. 38**, sono regolate dalle disposizioni dei precedenti articoli, in quanto applicabili, e dalle disposizioni seguenti:

a) nelle operazioni di attribuzione del numero di seggi da assegnare in ciascuna circoscrizione regionale in base all'articolo 1 della presente legge, alla regione Friuli-Venezia Giulia è preassegnata un'unità aggiuntiva;

*b) nelle regioni che eleggono un solo senatore e per l'elezione del senatore espresso dalla minoranza slovena la candidatura deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta da non meno di 300 e da non più di 600 elettori del collegio. In caso di scioglimento del Senato della Repubblica che ne anticipi la scadenza di oltre centoventi giorni, il numero delle sottoscrizioni della candidatura è ridotto della metà. La dichiarazione di candidatura è effettuata, insieme al deposito del relativo contrassegno, presso la cancelleria del tribunale del capoluogo di regione. **Nessuna sottoscrizione è richiesta per il partito o per il gruppo politico che nella precedente elezione abbia presentato candidature con proprio contrassegno ottenendo l'eletto espressione della minoranza;***

c) le liste dei candidati per il seggio senatore espresso dalla minoranza slovena sono presentate da partiti, movimenti o gruppi politici che prevedono nel loro statuto finalità di rappresentanza della minoranza linguistica slovena. Tali liste devono comprendere da due a quattro candidati, assicurando alternanza di genere nelle candidature in lista. All'interno di tale lista, l'elettore che sceglie di votare per la rappresentanza della minoranza slovena esprimere soltanto una preferenza;

d) i modelli di scheda per l'elezione nei collegi uninominali delle regioni di cui al presente articolo sono quelli previsti dalle tabelle F e G allegate alla legge 13 marzo 1980, n. 70, e successive modificazioni. **Le votazioni nella regione Friuli-Venezia Giulia hanno luogo con scheda stampata a cura del Ministero dell'interno secondo il modello allegato alla presente legge. All'interno di tale scheda, dopo le liste ordinarie, sono riportati in un apposito riquadro, rubricato «Lista espressione della minoranza linguistica slovena/ Lista, ki je izraz slovenske jezikovne manjšine», i contrassegni di ciascuna lista e i nominativi dei candidati appartenenti alla minoranza slovena.**

1-bis. Viene proclamato eletto il candidato che raggiunge la migliore cifra elettorale del collegio. Nel caso in cui alla regione Trentino-Alto Adige spetti un numero di seggi superiore a sei, ai fini del recupero proporzionale, sono altresì proclamati eletti i candidati non vincenti nei collegi uninominali che hanno conseguito la più alta percentuale di voti. **Il seggio riservato alla minoranza linguistica slovena è attribuito alla lista espressione della minoranza che ha conseguito la cifra elettorale più elevata nelle sezioni elettorali delle province di Trieste, Gorizia e Udine ed è proclamato eletto il candidato che ha complessivamente conseguito nelle stesse sezioni il maggior numero di preferenze. In caso di parità è proclamato eletto il candidato più anziano di età. Ciascuna delle liste di candidati espressione della minoranza di lingua slovena può collegarsi, agli effetti dell'assegnazione dei seggi ordinari della circoscrizione regionale, con altra lista non rappresentativa della minoranza all'interno della stessa circoscrizione. I voti validi espressi a favore della lista aggiudicataria del seggio speciale per la minoranza non si sommano a quelli della lista eventualmente apparentata ai fini della determinazione della sua cifra elettorale circoscrizionale. I voti validi espressi a favore delle liste apparentate non aggiudicatarie del seggio stesso si sommano ai voti riportati alla lista con cui sono collegate ai fini della determinazione della sua cifra elettorale circoscrizionale. All'assegnazione del seggio speciale per la minoranza linguistica slovena concorrono esclusivamente le liste che abbiano conseguito almeno l'1 per cento del totale dei voti validi espressi nelle sezioni elettorali ricomprese nelle province di Trieste, Gorizia e Udine. Il seggio è assegnato alla lista che ha riportato il maggior numero complessivo di voti validi nei seggi elettorali di tali sezioni.**

b) *all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera n), aggiungere la seguente:*

n-bis) all'articolo 21-ter, aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Quando, per qualsiasi causa, resti vacante un seggio del senatore espresso dalla minoranza linguistica slovena, l'ufficio elettorale regionale proclama eletto in sua sostituzione il candidato della medesima lista con la più alta cifra individuale.